

~~Per~~Le funzioni attribuite agli organi pubblici regionali e comunali nell'ambito degli AASSR, non possono superare il 25 per cento del totale, il rimanente 75 per cento è affidato ad imprese private regionali con contratto a termine e ad operatori volontari regionali, dipendenti da imprese regionali o soci di imprese regionali.

Ciò vale sia per la sede centrale che per le sedi periferiche provinciali delle sezioni staccate regionali.

La proporzione tra personale volontario e imprese private regionali, varia in funzione della più o meno cospicua presenza di personale volontario in un certo capoluogo di regione o capoluoghi di provincia periferici.

Art. 26

Privatizzazione delle funzioni degli AASSR. Per quanto attiene alla privatizzazione di questa funzione pubblica, si applicano i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, che si riferisce anche agli organi centrali e periferici di coordinamento nazionale.

Art. 27

Funzioni degli organi regionali. Le funzioni degli organi regionali sono quelle di assicurare e produrre le attività sociali di cui ai due uffici componenti l'AASSR, attraverso il personale che permette il funzionamento dell'ufficio regionale, appartenente prevalentemente alla struttura produttiva regionale e attraverso le imprese regionali prevalentemente, che gestiscono il 75 per cento delle funzioni e che producono i beni da destinare ad indigenti attribuiti alla competenza regionale.

Art. 28

Destinatari delle attività sociali dell'AASSR. Competenze. Sono destinatari delle attività sociali organizzate dal primo ufficio dell'AASSR, le persone indicate nell'articolo 4, che risiedano o dimorino nel territorio del capoluogo di regione e che abbiano accettato l'azione di aiuto sociale da parte dell'ufficio regionale.

Spettano altresì all'assistenza dell'ufficio regionale, quei singoli indigenti che dimorino abitualmente nel territorio dei capoluoghi di provincia e che siano lasciati alla competenza regionale, secondo accordi tra l'ufficio regionale e quelli provinciali.

Art. 29

Destinatari delle attività sociali prodotte dall'ufficio attività sociali dell'AASSR. I destinatari delle attività sociali del 2° ufficio degli AASSR, sono costituiti dalle imprese regionali di produzione di beni e servizi, dagli organi pubblici regionali ~~centrali e periferici~~ ~~centrali e periferici~~, nonché i nuclei familiari dotati di redditi minimi, i cui componenti sono occupati presso imprese regionali.

Questa ripartizione delle competenze sussiste in presenza di sufficiente attività organizzativa delle funzioni sociali; in quanto può essere operata una compensazione tutte le volte che la carenza di domanda sociale si presenti in unacerta struttura provinciale, regionale e interregionale, si che gli organi della stessa vengono impiegati con le relative attività, a favore di un'altra struttura statale.

Art. 30

Organi interregionali e nazionali. Sono organi nazionali centrali della struttura sociale statale, la DGASS del Ministero dell'interno; la quale entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, passerà alle dipendenze del Ministero del Bilancio, in funzione del contributo alle attività produttive che verrà dato dalle attività sociali.

Tale direzione generale ha come organi periferici staccati della regione Lazio, le sottosezioni staccate regionali presso gli AASSP della medesima regione; e come organi staccati di coordinamento interregionale, le sezioni staccate o uffici staccati di assistenza e sicurezza sociale interregionali (UASSIR) di Milano e Napoli.

Art. 31

Organi periferici di settore di decentramento nazionale. Sono organi periferici di settore di decentramento nazionale degli UASSIR, i sott-nuclei nazionali siti presso gli AASSR di ciascuna regione dei settori di decentramento nazionale.

Art. 32

Regioni componenti i settori di decentramento nazionale. Per il Nord Italia le regioni che costituiscono il settore di decentramento nazionale omonimo, sono: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia, Friuli e Trentino alto Adige. Per il settore centro Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo; per il settore Sud Italia: Campania, Puglia, Molise, Calabria, Lucania, Sicilia Sardegna.

Art. 33

Divisioni della DGASS e delle sezioni staccate di Milano e Napoli. La DGASS e le sezioni staccate del settore nord e sud Italia sono composte da due divisioni, denominate divisione indigenti e divisione attività sociali, a loro volta suddivise in sezioni e sottosezioni.

Art. 34

Uffici dei sottonuclei nazionali delle sezioni staccate di Milano e Napoli. I sottonuclei nazionali delle sezioni staccate di Milano e Napoli della DGASS, sono costituiti dall'ufficio indigenti ed ufficio attività sociali.

Art. 35

Sezioni delle divisioni della DGASS e delle sezioni staccate di Milano e Napoli. Le sezioni delle divisioni della DGASS e delle sezioni staccate di Milano e Napoli della medesima direzione generale, sono le stesse degli uffici provinciali e regionali indigenti ed attività sociali.

Art. 36

Settori della DGASS. La DGASS è divisa al suo interno in settori nazionali nord, centro e sud Italia.

Il settore centro Italia ha la funzione di Assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale per la Regione Lazio, di AASSP per la provincia di Roma e di ufficio interregionale assistenza e sicurezza sociale per le regioni del settore centro Italia.

Il settore nord e sud Italia hanno funzioni di collegamento con le sezioni staccate nord e sud Italia, al fine di operare il relativo coordinamento nazionale.

Art. 37

Collegamenti e coordinamento nazionale. La DGASS è collegata con le sezioni staccate nord e sud Italia, attraverso i settori omonimi e con gli AASSR del settore centro Italia, attraverso i sottonuclei nazionali siti presso gli assessorati assistenza e sicurezza sociale di tali regioni.

Per la divisione attività sociali della DGASS del Ministero dell'interno, può essere adottata dopo la relativa sperimentazione una organizzazione più particolareggiata. La divisione medesima gestisce direttamente il servizio per la struttura nazionale del centro Italia, le cui regioni sono coordinate con i sottonuclei nazionali siti presso gli AASSR delle regioni del settore centro Italia.

Può essere costituito un AASSR per la Regione Lazio e un altro AASSP per la provincia di Roma.

Questi due ultimi assessorati gestiscono le attività sociali prodotte dalla struttura regionale e provinciale, rispettivamente per la struttura produttiva regionale della regione Lazio e per quella provinciale della Provincia di Roma. L'adozione dell'una o della altra soluzione dipende dagli esiti della sperimentazione operativa, che indica quale è il sistema più idoneo dal punto di vista della funzionalità e della minore spesa.

La DGASS opera il coordinamento delle attività sociali in ambito nazionale, attraverso i settori nazionali nord e sud Italia, che ripartiscono le funzioni delle due divisioni componenti, diramando quindi le direttive di funzionamento e di sviluppo del settore attività sociali, alle sezioni staccate di Milano e Napoli, anche ricevendo le risultanze dell'attività prodotta, della sperimentazione svolta e le richieste di innovazioni, al sistema di funzionamento della struttura sociale.

Art. 38

Personale della DGASS e sezioni staccate nazionali. Il personale pubblico della DGASS è formato per il 60 per cento da appartenenti alla struttura pubblica nazionale e per il 40 per cento da appartenenti alla struttura pubblica regionale.

Il 75 per cento delle funzioni di organizzazione di organi centrali e periferici nazionali è affidato prevalentemente ad imprese nazionali con contratto a termine; il 25 per cento a corpi di volontariato appartenenti alla struttura produttiva nazionale in maniera prevalente.

Queste funzioni sono quelle affidate al settore privato di produzione e che costituiscono, secondo il progetto privatizzazione della pubblica amministrazione il 75 per cento del totale.

Tale personale volontario varia in funzione della presenza di personale volontario che voglia gestire le attività e le funzioni degli organi centrali e periferici della DGASS.

Art. 39

Destinatari delle attività sociali prodotte dalla struttura nazionale. I destinatari delle attività sociali prodotte dalla prima divisione della DGASS, sono costituiti dagli indigenti che abbiano la dimora abituale nel territorio provinciale della capitale dello Stato italiano e della città di Milano e di Napoli per le funzioni svolte dalle sezioni staccate di tali sedi.

Secondo accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono affidati alla struttura nazionale di cui ai sottouni-
nuclei nazionali distaccati presso gli ASSSR, quegli indigenti che possono

essere assistiti con l'organizzazione delle attività della struttura nazionale di assistenza.

Art. 40

Destinatari delle attività della divisione attività sociali della DGASS. Sono destinatari delle attività sociali della 2^a divisione attività sociali, le imprese nazionali presso cui prestano la propria opera dipendenti o azionisti delle medesime imprese, che vogliano destinare la propria attività lavorativa per solidarietà, al fine di far superare all'impresa momenti di difficile contingenza economica o al fine di far raggiungere livelli più elevati di sviluppo produttivo.

Sono destinatari altresì gli organi nazionali della pubblica amministrazione, dopo che è stata attuata la privatizzazione della stessa, la quale le conferisce efficienza ed elevata produttività del lavoro.

Sono destinatari delle attività sociali della 2^a divisione anche i nuclei familiari in possesso di redditi minimi, i cui componenti lavorino saltuariamente o continuativamente presso imprese nazionali pubbliche di livello nazionale, centrali e periferici.

Tali nuclei familiari sono quelli stabiliti da accordi inter-regionali tra DGASS e AASSR.

Art. 41

Ripartizione delle funzioni degli organi centrali e periferici della DGASS. La privatizzazione degli organi della DGASS è compiuta secondo i principi e i criteri del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Non può essere attuato il presente progetto se prima non viene attuato il progetto privatizzazione della P.A., in quanto conferisce efficienza e produttività agli organi che organizzano le funzioni e il funzionamento della DGASS.

Art. 42

Funzioni degli organi nazionali. Le funzioni degli organi nazionali dell'assistenza e sicurezza sociale, sono quelle di produrre le attività sociali attraverso gli organi che le organizzano indicati nell'articolo 38; e di coordinare le attività medesime prodotte dagli organi nazionali decentrati del Nord e del sud Italia.

Hanno altresì la funzione di ~~coordinare~~ per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 6, gli AASSR, attraverso l'attività dei sottonuclei nazionali siti presso gli stessi assessorati.

Il coordinamento citato ha lo scopo di rendere unidirezionali le azioni dei vari organi dell'assistenza sociale, per il perseguimento degli obiettivi locali, regionali, interregionali e nazionali della struttura sociale statale.

Art. 42 bis

Cessazione di funzionamento degli enti di assistenza. Con l'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la cessazione del funzionamento di tutti gli organi assistenziali dello Stato repubblicano, quali l'OMOG, ONMI, ECA, ecc. di livello provinciale, comunale, regionale e nazionale.

I termini di cessazione di tale funzionamento sono funzionali alla attuazione del progetto privatizzazione della P.A., occupazione e proprietà delle imprese. Non appena attuati tali progetti totalmente per il progetto privatizzazione della P.A. e parzialmente per quello occupazione e proprietà delle imprese, i citati enti assistenziali cesseranno dalle loro funzioni.

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE PROVINCIALE (AASSP)

UFFICIO INDIGENTI PROVINCIALE

Ordinamento organizzativo.

Art. 43

Sezione prima. Funzioni e competenze. La sezione prima dell'ufficio indigenti provinciale, ha il compito di diramare le direttive alle unità componenti, per operare la più idonea programmazione di interventi a favore degli indigenti.

Si tratta dei primi interventi di aiuto e di quelli di carattere strutturale concordati ed organizzati con l'ufficio attività sociali dello stesso AASSP.

E' compito specifico della sezione preparare i piani operativi per gli interventi diretti a sanare le situazioni di indigenza contingenti e quelle strutturali dei disadattati socialmente ed economicamente

Art. 44

Sezione 2^ ufficio indigenti. La sezione seconda dell'ufficio indigenti ha il compito di controllare l'efficienza dei servizi prodotti dalla 1^ sezione e dalle altre dell'ufficio indigenti.

A questo scopo opera al suo interno una commissione di vigilanza formata secondo i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) e del progetto scuola.

La sezione 2^a dell'ufficio indigenti ha le medesime funzioni anche con riferimento alle attività dell'ufficio attività sociali, ove la mole di lavoro per tale ufficio non giustifichino l'operatività di una sezione 2^a diretta a controllare l'efficienza dei servizi prodotti da quell'ufficio.

Art. 45

Terza sezione. La terza sezione si interessa della rendicontazione di tutti i fondi impiegati nelle attività sociali di assistenza e di aiuto per gli indigenti.

Tali fondi sono impiegati nelle attività sociali di assistenza ~~di~~ e di aiuto per gli indigenti. Essi sono impiegati secondo i piani di sviluppo prodotti dalla sezione prima.

Nell'ambito della 3^a sezione è istituita un'anagrafe sociale che registra le azioni di solidarietà dell'ufficio indigenti e dell'ufficio attività sociali dello stesso assessorato, operate da appartenenti alla struttura produttiva provinciale.

In relazione alla mole del lavoro di rendicontazione delle attività espletate dalla sezione prima, la sezione terza avrà la stessa funzione nei confronti della sezione 3^a dell'ufficio attività sociali dello stesso AASSP.

Art. 46

Anagrafe sociale. E' istituita in ogni capoluogo di provincia l'anagrafe sociale, che registra le azioni di solidarietà effettuate nell'ambito delle funzioni dell'ufficio indigenti e dell'ufficio attività sociali.

Sono azioni di solidarietà effettuate da operatori della struttura produttiva provinciale prevalentemente, che hanno manifestato le loro azioni di aiuto, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio indigenti e attività sociali provinciali.

Art. 47

Anagrafe sociale per l'ufficio indigenti. L'anagrafe sociale registra le azioni di solidarietà in 2 sezioni: quella dell'ufficio indigenti e quella dell'ufficio attività sociali.

Per l'ufficio indigenti le azioni di solidarietà vanno indicate per i vari tipi di intervento, che sono riferiti alle attività dei sottounitè e delle unità della sezione prima.

Art. 48

Anagrafe sociale per l'ufficio attività sociali. Per l'ufficio attività sociali l'anagrafe registra le varie azioni di solidarietà, distinguendo quelle di carattere produttivo a favore delle imprese, dello Stato, delle regioni e dei Comuni; e quelle che mirino alla produzione di beni economici per gli indigenti.

Art. 49

Parametri e punteggi dell'anagrafe. Per la registrazione delle azioni di solidarietà l'anagrafe sociale utilizza dei parametri, i cui valori per l'ufficio attività sociali vengono forniti dal nucleo variazione parametri dell'ufficio attività sociali medesimo. Questi vengono tradotti in tabelle di applicazione di punteggi di valutazione delle attività sociali dei cittadini o residenti dello Stato.

I punteggi sono necessari per l'erogazione dei premi ~~in~~ in denaro, in natura e dei riconoscimenti sociali e morali, compiuto dalla sezione 4^a.

Art. 50

Struttura sociale. Dall'anagrafe sociale provinciale scaturiscono le potenzialità sociali di ciascuna provincia, nel senso che i punteggi attribuiti a ciascun prestatore di azioni di solidarietà, danno l'indicazione delle potenzialità sociali della collettività previste in una certa provincia; e quindi danno l'indicazione del valore economico delle attività sociali della provincia.

La somma delle potenzialità sociali delle province della regione, indica la struttura sociale che si può utilizzare in ogni regione, anche per le trasformazioni complesse dello sviluppo sociale e produttivo dell'ente regionale.

La struttura sociale viene tenuta presente dal governo della regione e dal governo nazionale, al fine di impostare i piani di sviluppo regionali e nazionale.

Art. 49 bis

Accordi interprovinciali. Per l'elaborazione dei parametri e delle tabelle, la dirigenza della sezione 3^a si accorda con le sezioni terze degli AASSP delle altre province della regione, al fine di stabilire comuni criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle attività sociali prestate.